REGOLAMENTO (CEE) N. 3833/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che fissa il ritmo di smantellamento degli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo, nonché i relativi importi per il 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie per l'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (5), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 ha previsto lo smantellamento degli elementi di protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso nell'arco di dieci anni, a partire del 1º gennaio 1991, per quanto attiene agli elementi applicabili in Portogallo negli scambi intracomunitari; che tuttavia, per il settore del riso, appare indicato continuare lo smantellamento disposto dall'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto di adesione;

considerando che gli importi di base da prendere in considerazione per lo smantellamento o il ravvicinamento sono quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (7), ovvero quelli figuranti nell'allegato XXIV dell'atto di adesione;

considerando che ex articolo 287 dell'atto d'adesione, il divario tra gli elementi fissi applicati in Portogallo nel corso della prima tappa dell'adesione e quelli che entrano nel calcolo dell'onere all'importazione nella Comunità applicato ai prodotti provenienti dai paesi terzi è portato, il 1º gennaio 1993, al 49,9 % del divario esistente; che occorre tener conto di questo nuovo divario nella determinazione degli elementi fissi applicabili in Portogallo;

(') GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (') GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (') GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (') GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

considerando inoltre che gli elementi fissi costituiscono un onere all'importazione che fa parte del prelievo all'importazione; che a decorrere dal 1º gennaio 1991 il prelievo applicabile nella Comunità si applica anche in Portogallo; che, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 287 dell'atto di adesione, è opportuno stabilire il divario residuo tra gli elementi fissi applicabili in Portogallo e quelli applicabili nella Comunità, divario che va ad aggiungersi al prelievo applicabile in Portogallo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

considerando, tuttavia, che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (8) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91 (9), e il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo all'importazione di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 (11), si applicano alle importazioni in Portogallo dei prodotti da essi contemplati;

considerando che è opportuno disporre di una tabella completa degli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che il presente regolamento comporta l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 3778/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che fissa per il 1992 gli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo (12);

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo smantellamento degli elementi fissi di cui all'articolo 273 dell'atto d'adesione, destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, si effettua:

GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

^(*) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 0... (*) GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1. (10) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1. (11) GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1. (12) GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1. (12) GU n. L 356 del 27. 12. 1991, pag. 46.

- per i prodotti derivati dai cereali, in dieci tappe uguali del 10 % o più, se necessario, per garantire che la protezione negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri non superi quella applicabile agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi;
- per i prodotti derivati dal riso, conformemente all'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto di adesione.

Articolo 2

- 1. All'atto dell'importazione in Portogallo dei prodotti disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76 in provenienza da altri Stati membri, viene riscosso un elemento, destinato a garantire la protezione dell'industria di trasformazione, il cui importo è stabilito nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento.
- 2. Fatto salvo il disposto degli articoli 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 715/90, nonché del regolamento (CEE)

- n. 3877/86, il prelievo applicato all'atto dell'importazione in Portogallo dei prodotti provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato XXIV dell'atto di adesione è maggiorato dell'importo indicato nella colonna 4 dell'allegato del presente regolamento.
- 3. Gli importi stabiliti nell'allegato si applicano dal 1º gennaio al 31 dicembre 1993.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3778/91 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

ELEMENTI FISSI APPLICATI IN PORTOGALLO NEL 1993

(in ECU/t)

			(in ECU/
Codice NC	Designazione delle merci	Elementi fissi applicabili in Portogallo	Importo da aggiungere al prelievo in Portogallo
(1)	(2)	(3)	(4)
0714	Radici di manioca, di arrow-root o di salep, topinambours, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:		
0714 10	- Radici di manioca:	2,11	
0714 10 10	Pellets ottenuti a partire da farine e semolini		
	— — altri :		
0714 10 91	 dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi 		
0714 10 99	altri	2,11	
0714 90	- altri :		
	- Radici di arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:		
0714 90 11	 - dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi 		
0714 00 10	altri	211	
0714 90 19 	aim	2,11	
1006 30	- Riso semimbianchito, anche lucidato e brillato:		,
	Riso semimbianchito:		
	stufato:		
1006 30 21	a grani tondi	13,97	7,46
1006 30 23	a grani medi	13,97	7,50
	a grani lunghi:		
1006 30 25	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	13,97	7,50
1006 30 27	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	13,97	7,50
	altri :		
1006 30 42	a grani tondi	13,97	7,46
1006 30 44	a grani medi	13,97	7,50
	a grani lunghi:	,	
006 30 46	con un rapporto lunghezza/larghezza a 2 e inferiore a 3	13,97	7,50
1006 30 48	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	13,97	7,50
	Riso imbianchito:		,
	stufato :		
006 30 61	a grani tondi	14,97	8,03
1006 30 63	a grani medi	14,97	8,03
	a grani lunghi:	ĺ ,	,
006 30 65	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	14,97	8,03
006 30 67	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superior a 3	14,97	8,03
	altri :	,,,	-,00
006 30 92	a grani tondi	14,97	8,03
006 30 94	a grani medi	14,97	8,03
	a grani lunghi:	1,50%	0,03
006 30 96	a grain rungin. con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 inferiore a 3	14,97	8,03
1006 30 98	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	1	·
1000 30 70	- Con an rapporto tangnezza/targnezza uguate o superiore a 3	14,97	8,03

(in ECU/t) (3) (1) (4) 21,00 3,66 1101 00 00 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato (1) 1102 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato (1): 21.00 3,66 - Farina di segala 1102 10 00 1102 20 - Farina di granturco: - - avente tenore, in peso, di sostanze grasse, inferiore o uguale all'1,5 % 4,23 1102 20 10 1102 20 90 - - altre 2,11 - Farina di riso 1,51 1102 30 00 - altre: 1102 90 - - di orzo 1102 90 10 4,23 - - di avena 4,23 1102 90 30 1102 90 90 - - altre 2,11 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali (¹): 1103 - Semole e semolini: 1103 11 - - di frumento (grano): - - - di frumento (grano) duro : - - - Semole 1103 11 30 21,00 3,66 - - - Semolini 1103 11 50 21,00 3,66 - - di frumento (grano) tenero e di spelta 22,40 1103 11 90 4,66 1103 12 00 - - di avena 4,23 1103 13 - - di granturco: - - aventi tenore, in peso, di sostanze grasse, inferiore o uguale all'1,5 %: - - - destinati all'industria della birra 1103 13 11 4,23 1103 13 19 - - - altri 4,23 1103 13 90 — — — altri 2,11 1103 14 00 - - di riso 1,51 1103 19 - - di altri cereali: - - - di segala 1103 19 10 4,23 1103 19 30 - - - di orzo 4,23 - - altri 1103 19 90 2,11 - Agglomerati in forma di pellets: - - di frumento (grano) 1103 21 00 4,23 1103 29 - - di altri cereali: - - - di segala 1103 29 10 4,23 - - di orzo 1103 29 20 4,23 - - - di avena 1103 29 30 4,23 1103 29 40 - - di mais 4,23 - - - di riso 1103 29 50 1,51 1103 29 90 — — altri 2,11 1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (1): - Cereali schiacciati o in fiocchi: 1104 11 — di orzo : 1104 11 10 – – cereali schiacciati 2.11 1104 11 90 – fiocchi 4,23 1104 12 - di avena: - - Cereali schiacciati 1104 12 10 1104 12 90 – – fiocchi 4,23 1104 19 - - altri cereali: 4,23 1104 19 10 - - di frumento (grano)

(in ECU/t)

(1)	(2)	(3)	(4)
1104 19 30	di segala	4,23	_
1104 19 50	di mais	4,23	_
110 1 12 00	altri :	•	
1104 19 91	Fiocchi di riso	3,01	_
1104 19 99	altri	4,23	
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, pelati, tagliati o spezzati):		
1104 21	di orzo:		
1104 21 10	mondati (decorticati o pilati)	2,11	_
1104 21 30	 mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»") 	2,11	
1104 21 50	perlati	4,23	
1104 21 90	soltanto spezzati	2,11	
1104 22	di avena	- -,	
1104 22 10	mondati (decorticati o pilati)	2,11	
1104 22 30	mondati e tagliati (detti « Grütze » o « grutten »)	2,11	
1104 22 50	perlati	2,11	
1104 22 90	soltanto spezzati	2,11	
1104 23	di granoturco:	-,	
1104 23 10	mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati	2,11	
1104 23 30	perlati	2,11	
1104 23 90	soltanto spezzati	2,11	_
1104 29	di altri cereali:	-,	
	mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzazi:		
1104 29 11	di frumento (grano)	2,11	-
1104 29 15	di segala	2,11	<u> </u>
1104 29 19	altri	2,11	_
	perlati :	- ,	
1104 29 31	di frumento (grano)	2,11	_
1104 29 35	di segala	2,11	
1104 29 39	altri	2,11	_
	soltanto spezzati:	- ,	
1104 29 91	di frumento (grano)	2,11	
1104 29 95	di segala	2,11	
1104 29 99	— — — altri	2,11	_
1104 30	- Germi, di cereali, interi, schiacciati o macinati:	-,	
1104 30 10	di frumento (grano)	4,23	
1104 30 90	— — altri	4,23	
1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi, della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri del capitolo 8:		
1106 20	- Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714:		,
1106 20 10	denaturati	2,11	<u> </u>
	altri :	_,	
1106 20 91	destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola	14,39	
1106 20 99	altri	14,39	
1107	Malto, anche torrefatto:		
1107 10	— non torrefatto :		
	di frumento (grano):		
1107 10 11	presentato in forma di farina	15,40	5,55
1107 10 19	altro	15,40	5,55
	altro :		
1107 10 91	presentato in forma di farina	15,40	5,55
1107 10 99	altro	15,40	5,55
1107 20 00	- torrefatto	14,00	4,55

			(in ECU/t)
(1)	(2)	(3)	(4)
1108	Amidi e fecole; inulina:		
	- Amidi e fecole :		
1108 11 00	Amido di frumento (grano)	14,39	_
1108 12 00	Amido di granturco	14,39	
1108 13 00	Fecola di patate	14,39	_
1108 14 00	Fecola di manioca	14,39	
1108 19	— — altri amidi e fecole:		
1108 19 10	Amidi di riso	15,39	_
1108 19 90	altri	14,39	· <u>—</u>
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	126,94	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
1702 30	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:		
	— — altri :		
	— — altri :		
1702 30 91	in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	72,10	3,13
1702 30 99	— — — altri	63,00	11,73
1702 40	 Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso il fruttosio: 		
1702 40 90	altri	63,00	11,73
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito		
1702 90 50	Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	63,00	11,73
	Zuccheri e melassi, caramellati:		
	altri :		
1702 90 75	in polvere, anche agglomerati	72,10	3,13
1702 90 79	altri	63,00	11,73
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
2106 90	- altri:		
	sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:		
2106 90 55	altri: di glucosio o di maltodestrina	58,10	8,24
2302	Crusche, setacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:		
2302 10	- di granturco:		
2302 10 10	aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35 %	4,20	. —
2302 10 90	— — altri	4,20	******
2302 20	– di riso:		
2302 20 10	aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35 %	4,20	_
2302 20 90	— — altri	4,20	_
2302 30	- di frumento:		
2302 30 10	 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato 		. *
	attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %	4,20	_

(in ECU/t) (2)(3) (4) (1) 4,20 – altri 2302 30 90 4,20 2302 40 - altri cereali: - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione 2302 40 10 di prodotti che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % 4.20 4,20 2302 40 90 – altri 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione di zucchero avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: 2303 10 - Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili: - Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: 2303 10 11 - - - superiore al 40 % in peso 126.94 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: - Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: 2303 10 - - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: - contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10 %: 7.62 2309 10 11 - - non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 7,62 2309 10 13 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 7.62 - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %: 2309 10 31 - - non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 7.62 2309 10 33 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 7.62 - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30 %: non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi, tenore, in peso, di 2309 10 51 prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % 7,62 2309 10 53 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 7,62 2309 90 – altri : — altri : contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: - contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale al 10 % 2309 90 31 - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caesari inferiore al 10 % 7,62 2309 90 33 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % 7,62 aventi tenore, in peso, di amido o fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:

(in ECU/t)

			(in ECO/i)
(1)	(2)	(3)	(4)
2309 90 41	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	7,62	_
2309 90 43	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	7,62	<u> </u>
	aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:		
2309 90 51	non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	7,62	
2309 90 53	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	7,62	_

^{(&#}x27;) Ai fini della distinzione fra i prodotti della sottovoce 1101 00 00 e delle voci 1102, 1103 e 1104 della nomenclatura combinata, da un lato, e quelli delle sottovoci da 2302 10 a 2302 40, dall'altro, si considera che rientrino nella sottovoce 1101 00 00 e nelle voci 1102, 1103 e 1104 i prodotti aventi simultaneamente:

⁻ un tenore di amido (determinato mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore al 45 % (in peso) sulla materia secca;

[—] un tenore di ceneri (in peso) sulla materia secca (detratte le materie minerali che ci fossero state eventualmente aggiunte) inferiore o uguale all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento o la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o macinati rientrano in ogni caso nella sottovoce 1101 00 00 e nella voce 1102 della nomenclatura combinata.